

Parte l'azione legale del Codacons in favore degli automobilisti. Trovate la diffida da inviare ai comuni per conoscere controlli e tarature degli Autovelox, direttamente sul sito dell'associazione.



E' confermato. Dopo la sentenza della Corte

Costituzionale sugli autovelox, **in assenza di verifiche sugli apparecchi, è possibile chiedere annullamento dei verbali.** Il Codacons lancia oggi una mega azione legale in favore di centinaia di migliaia di automobilisti multati da apparecchi per il controllo automatico della velocità.

Sul sito www.codacons.it l'associazione ha infatti pubblicato una pagina attraverso la quale gli automobilisti che hanno ricevuto una multa elevata da autovelox, possono diffidare il Comune responsabile del verbale a fornire le prove dell'avvenuta manutenzione sugli apparecchi e la data dell'ultima taratura degli stessi.



La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza 113/2015 di pochi giorni fa, ha stabilito che **sono illegittime** quelle sanzioni prodotte da autovelox non sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. E sappiamo tutti per certo che gli Autovelox a cui viene effettuata manutenzione periodica ce ne sono davvero pochi. Con tale azione - spiega il Codacons - l'automobilista diffida il Comune a fornire la certificazione circa la regolarità degli apparecchi e, quindi, circa il rispetto della sentenza della Consulta. Se l'amministrazione comunale non sarà in grado di fornire la prova relativa

a manutenzione periodica e taratura costante degli autovelox, **sarà possibile impugnare i verbali**, ottenere l'annullamento delle multe ancora non pagate e chiedere la restituzione delle sanzioni già versate.

Il Codacons invita pertanto tutti gli automobilisti multati da Autovelox a far valere i propri diritti e scaricare la diffida da inviare ai Comuni, pubblicata sul sito dell'associazione al seguente link:

http://www.codacons.it/articoli/illegittime_le_multe_per_eccesso_di_velocita_se_lautovelox_non_viene_controllato_periodicamente_278102.html